



PARERE MOTIVATO
n. 247 del 20 dicembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo denominato “ Via Carnia”. Comune di Verona.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2016 prot. n.494219;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Professionista Valutatore dott. Marco Pietrobon, per conto della ditta proprietaria, con nota pec del 13.10.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 385274 del 10.10.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Via Carnia" nel Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2550 del 9.11.16 assunto al prot. reg. al n.436996 del 9.11.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Nel merito degli esiti della disamina della documentazione si segnala che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del PUA in oggetto in quanto l'area non rientra tra le aree di pericolosità individuate dal "P.A.I." (Bacino dell'Adige - Regione Veneto) e nemmeno tra quelle soggette al pericolo idraulico secondo le indicazioni emerse nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, che è stato approvato, congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico, con Delibera n. 1 del 3 marzo 2016. Occorre sottolineare che il PGRA non costituisce automatica variante al P.A.I., che continua a rappresentare il riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio in quanto le mappe di allagabilità e del

rischio di alluvioni del PGRA, pur risultando vigenti, al momento non hanno ancora valenza per i fini urbanistici.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il PUA in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

- Parere n. 0107905/2016 del 15.11.16 assunto al prot. reg. al n.444735 del 15.11.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

"... si ritiene che l'attuazione del Piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente".

- Parere n.06.02/000107/2016 del 28.11.16 assunto al prot. reg. al n.464721 del 28.11.16 del Comune di Verona che di seguito si riporta:



In merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. del Piano in oggetto, si osserva che non è stata effettuata una verifica di coerenza del PUA con le azioni del Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria e il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Verona.

Si osserva inoltre quanto segue, in riferimento ai contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare, relativamente alle seguenti componenti ambientali:

ACQUE

Il PUA in oggetto prevede, per lo smaltimento delle acque reflue, un sistema di subirrigazione, e stante la soggiacenza della falda a 20 m da p.c., si ritiene condivisibile quanto affermato a pagina 19 dello studio "In conclusione, lo studio idrogeologico rileva che quanto andrà realizzato non andrà ad incidere sulla vulnerabilità dell'acquifero".

Le acque meteoriche verranno convogliate in pozzi perdenti e bacini di laminazione, e la superficie permeabile del PUA è maggiore del 50%. Si ricorda che, al fine di garantire un maggior risparmio delle risorse naturali, e come indicato nell'Allegato A alla D.G.R.V. 80/2011, è auspicabile che le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai tetti, siano riutilizzate per l'irrigazione di aree verdi, per uso antincendio o per lo sciacquone dei servizi igienici.

RUMORE

Con riferimento alla componente ambientale *rumore* si evidenzia che la stessa non è stata esaminata nel Rapporto Preliminare Ambientale, nonostante al paragrafo 7.2 (pag. 16) sia stato assegnato un impatto probabile (P) al fattore ambientale "Clima acustico".

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 207/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 20 dicembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Via Carnia" nel Comune di Verona, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Via Carnia" nel Comune di Verona in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;



- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus hipposideros*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore di UO Commissioni VAS VInCA NUVV)
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 3 pagine